

## Documento per la consultazione

# ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi.

Esse recepiscono le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni.

Osservazioni, commenti e proposte sul documento in consultazione possono essere trasmessi entro il 30 giugno 2015 alternativamente agli indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura, Via Milano, 64 – 00184 ROMA;
- [servizio.tca.verifiche\\_antiri@bancaditalia.it](mailto:servizio.tca.verifiche_antiri@bancaditalia.it);
- [tca@pec.bancaditalia.it](mailto:tca@pec.bancaditalia.it).

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via mail non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopraindicato non saranno presi in considerazione.

Aprile 2015

# Relazione di accompagnamento al documento in consultazione e

## Analisi d'impatto della regolamentazione

### Sintesi

Con il presente documento, vengono aggiornate le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, da ultimo revisionate nell’agosto 2009, in relazione all’evoluzione del quadro normativo.

La bozza di Istruzioni modificate è sottoposta a consultazione pubblica e accompagnata da analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella forma semplificata, ai sensi della Circolare n. 277 della Banca d’Italia. La citata analisi potrà essere integrata sulla base delle informazioni raccolte durante la consultazione.

### 1. Premessa

Ai fini della determinazione dei tassi soglia previsti ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996, la Banca d’Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi (TEGM) applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base delle specifiche “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, da ultimo revisionate nell’agosto 2009.

Successivamente all’emanazione delle suddette Istruzioni inoltre, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento con le risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (cc.dd. FAQ) <sup>(1)</sup>; tale documento costituisce parte integrante delle Istruzioni, come esplicitamente chiarito nella nota metodologica allegata ai Decreti Ministeriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei relativi comunicati stampa della Banca d’Italia, diffusi per la pubblicazione trimestrale dei tassi rilevati.

Alcuni interventi normativi rendono necessario l’aggiornamento delle Istruzioni, per garantire comportamenti uniformi da parte dei soggetti segnalanti e, di conseguenza, la significatività nei tassi medi rilevati.

### 2. Relazione di accompagnamento delle Istruzioni in consultazione

La presente relazione intende offrire un contributo allo sviluppo delle nuove regole che gli intermediari saranno chiamati a utilizzare per adeguare le modalità di rilevazione, attraverso:

- un breve richiamo ai principali fattori che hanno reso necessaria la modifica delle Istruzioni (2.1);
- l’illustrazione dei tratti salienti delle modifiche proposte (2.2).

In particolare, si darà conto, in forma meramente descrittiva, delle modifiche introdotte in assenza di margini di discrezionalità, in recepimento o applicazione di disposizioni legislative. Con riferimento alle modifiche introdotte in presenza di margini di discrezionalità, nell’analisi d’impatto sono esplicitate le possibili opzioni alternative considerate nonché l’analisi preliminare dei prevedibili effetti delle stesse, in termini di costi e benefici.

#### 2.1 Il contesto di riferimento e le principali aree oggetto di analisi

La revisione delle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM è imposta da esigenze di adeguamento a una serie di fattori evolutivi. Rilevano, in particolare, sul fronte normativo:

<sup>1</sup> [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr\\_usura\\_faq.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr_usura_faq.pdf)

- **l'ampliamento degli operatori segnalanti:** in occasione del recepimento della Direttiva 2008/48/CE, il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha modificato la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; tale ampliamento sarà operativo dopo il completamento dell'emanazione delle relative disposizioni attuative. La modifica legislativa prevede, tra l'altro, che i soggetti iscritti in un apposito elenco previsto dal nuovo art. 111 del TUB <sup>(2)</sup> possano erogare, a determinate controparti <sup>(3)</sup>, finanziamenti dalle caratteristiche predefinite, c.d. "operazioni di **microcredito**" <sup>(4)</sup>, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. I soggetti iscritti in tale elenco possono anche erogare in via non prevalente finanziamenti di importo massimo di euro 10.000, a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (c.d. microcredito "sociale"), purché senza garanzie reali, con la prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare nonché con la finalità di agevolare l'inclusione finanziaria del beneficiario. Per gli operatori che saranno iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB, l'art. 10 del citato d.lgs. 141/2010 ha esplicitamente previsto l'inserimento tra i soggetti tenuti alla rilevazione trimestrale dei TEGM di cui all'art. 2 della legge 108/96.
- **la disciplina in materia di remunerazione degli sconfinamenti,** di cui all'art. 117-bis nel Testo Unico Bancario, come introdotto dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. La norma, entrata in vigore dal 1° luglio 2012 (ai sensi delle disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644), prevede, nel caso di sconfinamento <sup>(5)</sup>, la possibilità per gli intermediari di applicare, quale unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Al riguardo, l'AIR del citato decreto ha evidenziato la necessità di adeguamento delle Istruzioni in materia di rilevazione dei TEGM, per fornire indicazioni in merito alla CIV nel calcolo del TEGM <sup>(6)</sup>: si è riscontrata infatti la tendenza a considerare le commissioni applicate come "occasional" e destinate a non ripetersi, con il conseguente abbattimento del relativo peso nell'ambito del TEG (per gli oneri occasionali, le Istruzioni consentono di evitare il procedimento definito di "annualizzazione" che, moltiplicando per 4 l'onere trimestrale, riporta all'anno il peso dell'onere addebitato in un periodo più breve). In particolare, tale prassi è stata riscontrata di frequente per la CIV, prevista dall'art. 117-bis del TUB quale unico onere a carico del cliente per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, anche nei casi in cui l'intermediario consente al cliente di sconfinare in modo stabile e sistematico oltre il fido o in assenza di affidamento; in tali circostanze, la CIV rappresenta una componente stabile nella remunerazione percepita dagli intermediari e non può essere ritenuta occasionale.

---

<sup>2</sup> L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla legge; c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali; d) oggetto sociale limitato; e) presentazione di un programma di attività.

<sup>3</sup> Persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative.

<sup>4</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 111 TUB, rientrano nel microcredito i finanziamenti che abbiano le seguenti caratteristiche: a) ammontare non superiore a euro 25.000,00 e assenza di garanzie reali; b) finalità volte all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) presenza di prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

<sup>5</sup> Nel caso di conti affidati, il comma 1 dell'art. 117-bis delinea pure limiti e condizioni sulla commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi; tale commissione peraltro, già prevista in disposizioni precedenti, non introduce elementi di novità nel calcolo del TEGM.

<sup>6</sup> [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2012/cons-cicr-art117/Rel\\_Analisi\\_Impatto.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2012/cons-cicr-art117/Rel_Analisi_Impatto.pdf)

## 2.2 Illustrazione dei principali interventi

Alla luce del contesto descritto, si illustrano di seguito i tratti salienti delle modifiche apportate alle Istruzioni per la rilevazione del TEGM, che costituiscono oggetto di consultazione pubblica. Gli interventi riguardano in particolare le seguenti aree:

### a) Soggetti segnalanti

Gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 dell'art. 111 del TUB (operatori di microcredito) sono stati inseriti tra i soggetti tenuti alla rilevazione trimestrale dei TEGM di cui al punto A2. delle Istruzioni.

### b) Trattamento degli oneri

Per tutti gli oneri da includere nel TEG, compresa la CIV, è stato reso automatico l'obbligo di calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale). La possibilità di inclusione nel TEG senza annualizzazione è stata limitata a specifici oneri previsti contrattualmente *una tantum* nell'anno.

### c) Operazioni escluse

Sono state escluse dalla segnalazione le operazioni di cui al comma 3 dell'art. 111 del TUB, effettuate a condizioni più favorevoli del mercato (c.d. microcredito sociale).

## 3. Analisi di impatto della regolamentazione

L'analisi che segue, condotta unicamente sugli interventi che presentano margini di discrezionalità, identifica i presumibili effetti economici delle opzioni regolamentari esaminate: il mantenimento dello *status-quo* è sempre considerato come scenario di base (opzione 0) e per le diverse opzioni sono identificati vantaggi e svantaggi, tenendo conto dei potenziali costi e benefici per le diverse categorie interessate dall'intervento regolamentare (intermediari, clienti, ecc.). Gli effetti indiretti, per il sistema finanziario ed economico, sono valutati attraverso un'analisi prevalentemente qualitativa, che tiene conto dei possibili effetti sul costo del credito derivanti dalle variazioni attese nelle soglie per effetto della modifica nelle Istruzioni.

L'analisi è stata redatta come AIR semplificata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia per l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale e della Circolare n. 277 della Banca d'Italia. Essa potrà essere integrata con le informazioni raccolte durante il processo di consultazione della normativa in corso di revisione.

### 3.1 Operazioni escluse

La recente disciplina sui soggetti operanti nel microcredito, che si realizzerà con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dall'art. 111 del TUB, impone di prevedere indicazioni specifiche in tema di segnalazione dei TEGM per gli operatori che si iscriveranno nel nuovo elenco. Allo stato attuale, le operazioni di microcredito sono effettuate prevalentemente da parte di operatori iscritti nell'elenco ex art. 106 del TUB e rientrano nella rilevazione dei TEGM tra le operazioni di "Credito personale" (cat. 3), se a favore di persone fisiche, ovvero tra gli "Altri finanziamenti" (cat. 10), se a favore di imprese.

Riguardo alle operazioni da far segnalare ai nuovi operatori da inserire tra i soggetti segnalanti, sono state valutate le seguenti opzioni:

- **H<sub>1</sub>, secondo cui rientrerebbero nella rilevazione tutte le operazioni previste dall'art. 111 del TUB, comprese quelle di cui al comma 3 effettuate a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato (c.d. microcredito "sociale").** Nelle disposizioni attuative del MEF (D.M. 17 ottobre 2014 n. 176), per il TEG applicabile alle operazioni di microcredito sociale è previsto un limite pari al TEGM rilevato nell'ultima segnalazione per

la categoria di operazioni relativa alla forma tecnica del finanziamento, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. In tale quadro normativo, considerato che il TEGM rilevato trimestralmente costituisce una variabile esogena sulla cui base è parametrato il TEG applicabile alle operazioni della specie, l'inclusione di tali tassi nella rilevazione trimestrale potrebbe risultare distorsiva.

- **H<sub>2</sub>, secondo cui le operazioni di microcredito sociale di cui al comma 3 dell'art. 111 TUB dovrebbero essere escluse dalla rilevazione.** A tale opzione è stato collegato il beneficio riconducibile al contenimento dei costi segnaletici rispetto ad H<sub>1</sub>.

In relazione alle considerazioni effettuate, è stata scelta l'opzione H<sub>2</sub> escludendo dalla segnalazione le operazioni di microcredito strutturalmente effettuate a tassi inferiori a quelli medi (ai sensi dei commi 3 dell'art. 111 TUB).

### 3.2 Trattamento degli oneri

Le Istruzioni vigenti per il calcolo del TEG, emanate nel 2009, non prevedono modalità specifiche di calcolo riguardo alla CIV, come introdotta dal d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011. Nella segnalazione dei TEGM trimestrali da parte degli intermediari, l'inclusione della CIV nel TEGM ha seguito finora le regole generali previste per gli oneri occasionali, secondo le quali, si ipotizza che gli oneri della specie eventualmente registrati nel trimestre siano destinati a non ripetersi nell'anno e, pertanto, se ne esclude l'annualizzazione.

In merito alle modalità di inclusione della CIV, sono state valutate le seguenti opzioni:

- **H<sub>0</sub>, basata sul mantenimento dell'attuale modello segnaletico, che prevede di considerare lo sconfinamento come un evento meramente occasionale e destinato a non ripetersi.** Sulla base di tale opzione, la CIV è inclusa nel calcolo del TEG senza essere annualizzata. A tale opzione sono associati costi per la clientela per la minore chiarezza delle tariffe applicabili, nelle quali, a parità di oneri addebitati per interessi o per CIV, la mancata annualizzazione della CIV comporta un effetto sul TEG che può risultare notevolmente diverso.
- **H<sub>1</sub>, che prevede l'annualizzazione della CIV.** L'opzione implicherebbe per gli intermediari costi per l'adeguamento delle segnalazioni. Per la clientela, l'opzione dovrebbe nel breve periodo comportare una riduzione del costo addebitabile a parità di sconfinamento. La maggiore omogeneità nel trattamento delle diverse componenti di costo che rientrano nel TEG (interessi e altri oneri annualizzati da un lato e oneri occasionali dall'altro) consente inoltre di eliminare i fattori distorsivi che incidono sulla chiarezza e sulla comprensibilità delle strutture tariffarie applicabili da parte degli intermediari.

I benefici dell'opzione H<sub>1</sub> sono stati ritenuti superiori ai relativi oneri, giustificandone l'introduzione nel documento in consultazione.